

**DETERMINA DEL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1**

N. 1240/AV1 DEL 24/11/2017

Oggetto: Convenzione con l'Ente di Formazione Fondazione EnAIP "S.Zavatta" ed altri Enti per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione e attuazione di un corso di formazione per "Operatore Socio Sanitario". Cod.n. 1002514 .

**IL DIRETTORE
ARA VASTA N. 1**

- . - . -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

Vista l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la convenzione tra l'ASUR – Area Vasta n. 1 , l'Ente di Formazione Fondazione EnAIP "S.Zavatta" e l'Ambito Territoriale Sociale n.2 di Urbino, per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione e attuazione di un corso di formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario " Cod.n. 1002514 ;
2. di dare atto che l'attività oggetto di convenzione verrà garantita dall'Area Vasta n. 1 alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso ;
3. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1

Normativa di riferimento:

- Articolo 10 – commi 2 e 3 della L.R.16/90;
- Legge 24/06/1997 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”
- L.R.31/98 che modifica ed integra la Legge Regionale sopra citata;
- D.Lgs. n. 229/1999 e s.m.i.;
- L.R. n. 13/2003.

Provvedimenti:

- Regolamento per la frequenza nelle strutture della Area Vasta n.1 da parte di personale volontario, tirocinante o specializzando, approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- Provvedimento prot.n.17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato i Direttori di Zona al compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento.
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.
- Accordo del 22.2.2001 tra Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in merito all’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio – Sanitario;
- DGRM n. 666 del 20/05/2008: *“Disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica di “Operatore socio sanitario”.*
- DGRM n. 884 del 01/06/2009: *“Disposizioni per l’acquisizione della qualifica “Operatore socio sanitario” ai sensi della DGRM n. 666 del 20/05/2008 da parte degli allievi che frequentano il Corso di Istruzione integrato post qualifica presso gli Istituti Professionali di Stato”.*
- Determinazione della Regione Marche : Corsi Autorizzati - Decreto n.459/IFD del 31.08.2017

Motivazioni

In esecuzione dell’Accordo del 22.2.2001 tra Ministro della Sanità, Ministro della Solidarietà Sociale, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in merito all’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Operatore Socio – Sanitario, la Giunta Regionale Marche con DGR n. 666 del 20/05/2008 e successiva DGR 884 del 01/06/2009 approvava la disciplina unitaria delle attività formative relative al conseguimento della qualifica professionale in parola.

In particolare le citate delibere regionali prevedevano la gestione integrata delle azioni da parte dei soggetti coinvolti e la stipula di una convenzione tra Enti gestori dei corsi, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere approvando a tal fine apposito schema di convenzione disciplinante reciproci vincoli e condizioni di collaborazione, con specifico riferimento ai compiti di formazione in materia di tirocinio pratico.

In tale contesto l’Ente di Formazione Fondazione EnAIP “S.Zavatta”, opportunamente accreditata a livello regionale e provinciale per quanto concerne l’autorizzazione ad avviare il corso numero di codice **n.1002514**,

finalizzato al conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario, con nota acquisita agli atti al prot.n.88305 del 25/10/2017 chiedeva di stipulare una convenzione per l'inserimento dei propri allievi in stage presso strutture sanitarie dell'AV1 per l'espletamento del tirocinio obbligatoriamente previsto.

Nel contempo, unitamente alla citata nota, l'Ente Gestore trasmetteva bozza di convenzioni per la regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Nel testo in argomento, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determina, sono disciplinati i complessivi impegni delle parti in ordine alla realizzazione di tutte le fasi del percorso formativo della figura professionale dell'OSS..

L'istanza in parola è stata inviata , per il parere di competenza alla Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie dell'Area Vasta n. 1, che si è espressa favorevolmente in ordine all'inserimento degli allievi del suddetto corso nell'ambito delle strutture aziendali .

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 , lettera a) della Legge n.196 del 1997, gli Enti Pubblici e privati in possesso dei requisiti di Legge, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro , possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa, a favore di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico in base alla Legge 1859/62, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- L'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito delle strutture dell'AV1 avverrà nel rispetto del Regolamento di Area Vasta n.1 approvato con determina del Direttore n.710 del 31.07.2013;
- l'Ente di Formazione Fondazione EnAIP "S.Zavatta garantisce agli allievi in stage la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile;
- dalla stipula del presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio di AV1.

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di approvare la convenzione tra l'ASUR – Area Vasta n. 1, l'Ente di Formazione Fondazione EnAIP "S.Zavatta" e l'Ambito Territoriale Sociale n.2 di Urbino per lo svolgimento di attività connesse alla programmazione e attuazione di un corso di formazione finalizzato al conseguimento della qualifica di "Operatore Socio Sanitario " Cod.n. 1002514 ;
2. di dare atto che l'attività oggetto di convenzione verrà garantita dall'Area Vasta n. 1 alle condizioni e con le modalità di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso ;
3. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Franca Rossi

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE :

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- convenzione con l'Ente di Formazione Fondazione EnAIP "S.Zavatta"

CONVENZIONE TRA I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO AL
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI
"OPERATORE SOCIO SANITARIO"
Corsi autorizzati Regione Marche (Decreto n.459/IFD del 31.08.2017) ai sensi del D.G.R. n.666/2008
Cod. corso 1002514

L'anno duemiladiciassette nel mese di

TRA

l'Azienda ASUR Marche - Area Vasta n. 1, con sede operativa in Fano Via Sebastiano Ceccarini,38 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. o C.F. 02175860424 rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 20/11/1953 codice fiscale FRNGNN53S20D005H , il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

E

L' Ambito Territoriale Sociale n°2 di Urbino con sede a Urbino in Via Puccinotti 3 nella persona del coordinatore d'Ambito dott.ssa Elena Pazzaglia nata a Urbino il 11/03/1979 e domiciliato per la carica a Urbino in Via Puccinotti 3

E

l'Ente di Formazione Fondazione EnAIP "S.Zavatta" in seguito denominato Ente Gestore, con sede legale in Rimini Viale Valturio, 4, partita IVA/codice fiscale 02291500409 e sede operativa ad Urbino loc. Trasanni , via Castelboccione sn. accreditata presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n. 62 del 17/01/201 e n. 2164 del 08/06/2001 per la macrotipologia Obbligo Formativo, Formazione Superiore e Formazione Continua, con decreto del Dirigente della P.F FSE e Formazione della Regione Marche n. 374/SIM del 24/10/2016 nella persona del sig. Vittorio Betti nato a RIMINI il 05/10/1968, nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica in Rimini, viale Valturio, 4

PREMESSO

- che nella seduta del 22 febbraio 2001 è stato sancito un Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario, e per la disciplina provvisoria dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- che la deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008 ha recepito l'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001 ed ha approvato il sistema organico per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario;
- che la medesima deliberazione individua, quale strumento indispensabile e qualificante dell'attività stessa, la gestione integrata delle azioni da parte dei diversi soggetti coinvolti;
- che in particolare la deliberazione di Giunta Regionale sopra citata prevede la stipula, di una convenzione da parte degli Enti che daranno attuazione alle attività formative, sulla base di uno schema di convenzione che fissa vincoli e condizioni di collaborazione tra gli Enti stessi;

si conviene e si pattuisce quanto segue

Art. 1

Attuazione dell'intervento

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano ad attuare congiuntamente, tramite i propri esperti, il corso di formazione n. **193563 della durata di ore 1000+10 ore esame cod. TE10.31.Q I liv. per il conseguimento della qualifica di "Operatore Socio-Sanitario"** autorizzato con determinazione della Regione Marche: Corsi Autorizzati - Decreto n.459/IFD del 31.08.2017, in conformità a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 666 del 20/05/2008, sia per la parte teorica che per la parte di tirocinio/stage.

In conformità alle direttive regionali vigenti per la formazione professionale, l'Ente Gestore si impegna a realizzare il progetto formativo corredato sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti.

L'Ente Gestore si impegna altresì ad applicare le procedure amministrative previste dalle direttive regionali e provinciali vigenti per le attività libere a pagamento.

Art. 2

Modalità attuative della convenzione

I sottoscrittori danno attuazione agli impegni assunti nella presente convenzione, in conformità:

- a) agli "Standard formativi del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- b) all' Ordinamento didattico del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario" approvato con DGR n 666 del 20/05/2008;
- c) alle "Linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi all'interno dei percorsi formativi per Operatore Socio-sanitario" approvate con DGR n 666 del 20/05/2008
- d) alle direttive regionali in materia di Formazione Professionale.

Art. 3

Obblighi dell'Ente Gestore

Ai fini della presente convenzione l'Ente Gestore si impegna:

- a) a rappresentare unitamente, i sottoscrittori della presente convenzione di fronte alla Provincia di Pesaro e Urbino e di fronte ad ogni altro organismo istituzionale;
- b) a reperire il personale docente e non docente idoneo per lo svolgimento delle attività formative;
- c) ad individuare sedi formative e di tirocinio/stage idonee per lo svolgimento delle attività;
- d) a gestire e coordinare l'intero apparato organizzativo del corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario;
- e) a curare ogni rapporto istituzionale, con il personale docente e non docente, con gli utenti e con ogni soggetto esterno;
- f) a farsi carico di ogni vincolo amministrativo derivante da eventuali contributi finanziari, sollevando sin d'ora l'Azienda Sanitaria ed il Coordinatore d'Ambito da ogni responsabilità, anche di tipo finanziario;
- g) a segnalare tempestivamente al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio- Sanitario" ogni elemento criticità, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 4

Ruolo dell'Azienda Sanitaria, dell'Azienda Ospedaliera, dell'INRCA

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, l'Azienda Sanitaria, l'Azienda ospedaliera, l'INRCA è garante della qualità degli esiti formativi di ambito sanitario.

In particolare si impegna:

- a) a supportare l'ente gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- b) a supportare l'Ente Gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi: le sedi di tirocinio saranno le seguenti:
 - **Strutture sanitarie e residenziali dell'Area Vasta 1 - Pesaro/Urbino/Fano;**
 - **Sede distrettuali della Area Vasta 1 - Pesaro/Urbino/Fano**
- c) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 5

Ruolo del coordinatore d'Ambito Territoriale Sociale

Ai fini della presente convenzione e per la decorrenza della stessa, il coordinatore d'Ambito è garante della qualità degli esiti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4 del Regolamento Regionale 08 marzo 2004, n. 1 emanato ai sensi della Legge Regionale 6 novembre 2002, n. 20 .

In particolare si impegna :

- a) a supportare l'ente gestore nell'individuazione di necessità specifiche del territorio di competenza;
- b) a supportare l'ente gestore nell'individuazione delle sedi di tirocinio/stage formativo e la relativa collocazione degli allievi: le sedi di tirocinio saranno le seguenti:

- **strutture sociali funzionanti nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale IV Urbino**

- c) a segnalare tempestivamente all'ente gestore, e anche al "Comitato di indirizzo e controllo" di cui all'art. 6 degli "Standard formativi del percorso formativo per conseguire la qualifica di Operatore Socio Sanitario", ogni elemento di criticità rilevato, che possa pregiudicare il buon andamento del corso di formazione.

Art. 6
Decorrenza

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di firma della medesima e durerà fino alla conclusione delle prove di esame per il conseguimento della certificazione finale.

La presente convenzione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21.12.1978, n. 845 e verrà registrata in caso d'uso.

Per tutte le controversie derivanti dal presente atto è competente esclusivamente il foro, di Urbino.

Letto e sottoscritto in data

Per l'Azienda Sanitaria
Il Direttore Area Vasta

Per l'Ambito Territoriale Sociale
Il Coordinatore

L'Ente Gestore
Il Legale rappresentante